

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 11

Adunanza 9 marzo 2004

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio della
Provincia il **25 MAR. 2004**
Compresa nell'elenco trasmesso ai Capigruppo
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine,
ai sensi dell'art. 134, Co. 3, D. Lgs. 18/08/2000, n° 267

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE - VARIANTE
PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 41 DEL 28/11/2003 -
OSSERVAZIONI.

Protocollo: 268 - 58393/2004

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Funzionario Amministrativo
(Maddalena Dellera)

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e l'Assessore ELENA FERRO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Villanova Canavese risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-20717 del 07/07/1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 10 del 20/03/2003, il progetto preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41/97;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 41 del 28/11/2003, il progetto preliminare di una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 26/01/2004, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Villanova Canavese risultano essere:

- popolazione: 1.081 abitanti al 1971; 1.014 ab. al 1981; 992 ab. al 1991; 1.010 ab. al 2001, dato che evidenzia un trend demografico in leggera crescita nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale: 403 ettari di pianura, dei quali 394 presentano pendenze inferiori ai 5° e 9, pendenze comprese tra i 5° e i 20°. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei suoli, 106 ettari appartengono alla I^ Classe di capacità d'uso dei suoli e 119 alla II^ Classe, (complessivamente rappresentano circa il 56% dell'intero territorio comunale). È altresì caratterizzato dalla presenza di **aree boscate**, su una superficie di 57 ettari, che rappresentano circa il 14% del territorio comunale;
 - risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "Area Ciriè", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso la definizione di una concorde strategia di sub ambito;
 - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Stura di Lanzo, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale. Per effetto di tale norma, lungo detto corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, individua 144 ettari del territorio comunale inseriti in fascia A, B e C;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua circa 60 ettari di aree inondabili, con un tempo di ritorno compreso tra i 25 e i 50 anni e 98 ettari con un tempo superiore ai 50 anni;
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalle S.P. n. 2 e n. 214;
 - tutela ambientale:
 - Area Protetta Regionale Istituita "Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo" che interessa una superficie comunale di 163 ettari;
 - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10014 "Stura di Lanzo", esteso su una superficie di 159 ettari;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 41/2003 di adozione e dalla documentazione ad essa allegata, finalizzata a risolvere alcune problematiche emerse nel corso della gestione del Piano Regolatore;

rilevato che il Comune di Villanova Canavese, con la deliberazione testè citata, propone modificazioni normative agli artt. 8.2 e 8.4 delle N.T.A. del P.R.G.C.;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 27/02/2004, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Villanova Canavese, adottato con deliberazione C.C. n. 41 del 28/11/2003:
 - a) la Variante in esame, costituita da semplici fotocopie delle norme, priva di elaborati descrittivi, non sottoscritta da tecnico abilitato, ma predisposta (come riportato nelle premesse della deliberazione di adozione) "... dall'Ufficio di Segreteria ...", non risponde ai requisiti formali e sostanziali che debbono avere gli atti urbanistici; si richiamano, a tal proposito, le Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 ad oggetto "L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici" e n. 12/PET del 05/08/1998 ad oggetto "Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41". Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
 - b) con riferimento alle scarse indicazioni riportate nella deliberazione, con le quali si propongono modifiche normative al fine di "... permettere la realizzazione di interventi edilizi che comportino effettivo recupero dei rustici del centro urbano senza significativi incrementi del carico urbanistico...", si fa presente che con la procedura della "variante parziale" gli "incrementi" proposti (e non quantificati) possono essere ammessi solo ad avvenuto esaurimento della capacità insediativa prevista dal Piano regolatore vigente oppure in attuazione delle disposizioni (e limitazioni) contenute nella L.R. n. 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici". In caso contrario la Variante è strutturale e deve seguire le procedure stabilite dal comma 4 dell'art. 17 L.R. n. 56/77;
 - c) si rileva altresì che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"

Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, infatti, che " ... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ... " (c. 3 art. 5) e che " ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica. " (c. 4 art. 5);

- d) si rileva, infine, che nella deliberazione di adozione non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione della Variante;

Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Villanova Canavese, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in ulteriori possibili profili di illegittimità;

2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. **di trasmettere** al Comune di Villanova Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba

La presente copia, composta di n. 21 fogli è conforme all'originale.

TORINO 25 MAR 2004



Il Funzionario Amministrativo
(Mariagrazia Dellera)